

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0404/2002

27 novembre 2002

*****II**

RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio concernente la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (9635/1/2002 – C5-0450/2002 – 2001/0165(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatrice: Elisa Maria Damião

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	5
MOTIVAZIONE.....	8

PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta dell'11 aprile 2002 il Parlamento ha definito la sua posizione in prima lettura sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio concernente la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (COM(2001) 417 – 2001/0165(COD)).

Nella seduta del 10 ottobre 2002 il Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto la posizione comune, che ha deferito alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali (9635/1/2002 – C5-0450/2002).

Nella riunione del 9 ottobre 2001 la commissione per l'occupazione e gli affari sociali aveva nominato relatrice Elisa Maria Damião.

Nelle riunioni dell'11-12 novembre e del 26 novembre 2002 ha esaminato la posizione comune e il progetto di raccomandazione per la seconda lettura.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Theodorus J.J. Bouwman (presidente), Marie-Hélène Gillig (vicepresidente), Winfried Menrad (vicepresidente), Stephen Hughes (relatore f.f.), Jan Andersson, Elspeth Attwooll, Regina Bastos, André Brie (in sostituzione di Ilda Figueiredo), Hans Udo Bullmann (in sostituzione di Proinsias De Rossa), Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Marco Formentini, Fiorella Ghilardotti (in sostituzione di Helle Thorning-Schmidt), Robert Goebbels (in sostituzione di Anne E.M. Van Lancker), Lisbeth Grönfeldt Bergman (in sostituzione di Rodi Kratsa-Tsagaropoulou), Roger Helmer, Karin Jöns, Anna Karamanou, Ioannis Koukiadis (in sostituzione di Claude Moraes), Jean Lambert, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten (in sostituzione di Anne-Karin Glase), Bartho Pronk, Herman Schmid, Miet Smet, Ieke van den Burg e Barbara Weiler.

La raccomandazione per la seconda lettura è stata depositata il 27 novembre 2002.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio concernente la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (9635/1/2002 – C5-0450/2002 – 2001/0165(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (9635/1/2002 – C5-0450/2002),
 - vista la sua posizione in prima lettura¹ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2001) 417²),
 - vista la proposta modificata della Commissione (COM(2002) 254³),
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 80 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A5-0404/2002),
1. modifica come segue la posizione comune;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

² GU C 304 E del 30.10.2001, pagg. 179-183.

³ GU C 203 E del 27.8.2002, pagg. 273-283.

Emendamento 1

ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (NUOVO)

Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo) (direttiva 83/477/CEE)

3 bis. All'articolo 3 è inserito il seguente paragrafo:

"3 bis. Gli Stati membri stabiliscono, previa consultazione delle parti sociali e in conformità con la legislazione e le prassi nazionali, orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di breve intensità di cui al paragrafo 3."

Motivazione

L'emendamento è inteso a conferire maggiore precisione al testo.

Emendamento 2

ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 10, paragrafo 3 (direttiva 83/477/CEE)

"3. Quando l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e il valore limite impone l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie, tale uso non può essere permanente e la sua durata per ogni lavoratore deve essere limitata al minimo strettamente necessario."

"3. Quando l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e il valore limite impone l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie, tale uso non può essere permanente e la sua durata per ogni lavoratore deve essere limitata al minimo strettamente necessario. ***Se del caso di concerto con i lavoratori e/o i loro rappresentanti, in conformità con la legislazione e le prassi nazionali, sono previsti, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche, i periodi di riposo necessari nel corso di attività che richiedono un equipaggiamento protettivo***

individuale di respirazione."

(Riprende l'emendamento 22 di prima lettura approvato l'11 aprile 2002)

Motivazione

In considerazione delle condizioni di lavoro estremamente gravose delle attività in cui i lavoratori utilizzano un equipaggiamento protettivo individuale di respirazione, si devono prevedere regolari periodi di riposo per questo tipo di attività. Vi sono state numerose lagnanze da parte dei lavoratori che sono obbligati a lavorare per ore e ore senza interruzione con questo equipaggiamento.

Emendamento 3

ARTICOLO 1, PUNTO 18 BIS (NUOVO)
Articolo 16 bis (nuovo) (direttiva 83/477/CEE)

18 bis) È inserito il seguente articolo:

“Articolo 16 bis

Gli Stati membri prevedono l'applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale adottata a termini della presente direttiva. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.”

(Riprende l'emendamento 35 di prima lettura approvato l'11 aprile 2002)

Motivazione

Occorre introdurre sanzioni nei confronti di coloro che violano i loro obblighi a termini di legge, come nel caso di altri settori della legislazione comunitaria in materia sociale.

MOTIVAZIONE

Nel parere reso in prima lettura l'11 aprile 2002 il Parlamento europeo ha approvato 39 emendamenti (di cui 2 linguistici) alla proposta presentata dalla Commissione.

La Commissione ha accolto integralmente 9 di tali emendamenti e 3 in parte.

Nella posizione comune il Consiglio ha ripreso integralmente 1 degli emendamenti accolti dalla Commissione e altri 3 in parte.

Il Consiglio ha aggiunto un nuovo punto nella direttiva proposta, mirante a vietare tutte le attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto, ad eccezione dei lavori di demolizione e della messa in discarica dei prodotti risultanti dalla demolizione e dalla rimozione dell'amianto.

L'introduzione di tale divieto concerne attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante l'estrazione, la fabbricazione e la lavorazione dei prodotti contenenti amianto.

Raccomandando il divieto della grande maggioranza delle attività che potrebbero causare un'esposizione dei lavoratori alle fibre d'amianto, il Consiglio ritiene che il testo della posizione comune vada oltre quello della proposta originaria della Commissione.

La relatrice accoglie con soddisfazione questa misura, che è di importanza fondamentale per la protezione della salute dei lavoratori.

Gli emendamenti del Parlamento europeo accolti dal Consiglio nella posizione comune vanno in questo senso e migliorano la proposta iniziale presentata dalla Commissione.

Tuttavia, malgrado il progresso considerevole rappresentato dal divieto, giova osservare che la proposta di direttiva modificata mira a rafforzare le misure di prevenzione connesse all'esposizione all'amianto per le situazioni di rischio quali i lavori di demolizione, manutenzione e riparazione.

La relatrice propone tre emendamenti alla posizione comune per quanto concerne in particolare i periodi di riposo nel corso di attività che richiedono un equipaggiamento protettivo individuale di respirazione, la determinazione delle "esposizioni sporadiche e di debole intensità" e le disposizioni relative all'applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale adottata a termini della direttiva.

La relatrice intende assicurare che la modifica della direttiva in esame possa essere adottata in tempi brevi ed essere attuata al più presto.